



**CITTA' METROPOLITANA
DI
PALERMO**

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

197

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official responsible for the document.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE PER IL CONTRASTO DELL'ABBANDONO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO della CITTA METROPOLITANA di PALERMO

Articolo 1

Oggetto e norme di riferimento.

Il presente Regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale per controllare l'abbandono e lo smaltimento di rifiuti nel territorio del Città Metropolitana di Palermo e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia:

- al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "codice";
- al Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- al D.P.R. n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- al D.Lgs. 18.05.2018, n. 51, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- al D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e del codice si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", la Città Metropolitana di Palermo competente a disporre per l'adozione e il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l'utilizzo del predetto impianto;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o

M

Def

dal responsabile;

g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati anche diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per "dato anonimo", il dato che in origine è seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

n) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate nel regolamento.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, hanno lo scopo di:

a) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili in particolare al patrimonio della Città Metropolitana di Palermo e di disturbo alla quiete pubblica;

b) garantire la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza metropolitana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed agli enti locali in particolare;

c) tutelare e proteggere la proprietà;

d) acquisire prove;

e) attivare uno strumento di Protezione Civile sul territorio della Città Metropolitana.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e/o i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando immagini ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

5. Gli impianti di videosorveglianza, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Articolo 4




*Finalità, descrizione e accesso al sistema
di videosorveglianza ambientale*

1. La Città Metropolitana di Palermo, al fine di controllare l'abbandono e il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, può avvalersi di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante la utilizzazione di telecamere collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.
2. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.
3. L'impianto ove possibile tecnicamente deve prevedere la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere. In ogni caso le immagini sono registrate, o in loco o in postazione remota, per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
4. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al comma 1.
5. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei preset o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici. Dovranno essere utilizzati per le video registrazioni sistemi tecnologici idonei tipo "foto trappola e similari".
6. Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini, considerate le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività e chiusura degli uffici, è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
7. La tecnologia usata garantisce un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autenticazione abilitanti il soggetto incaricato.
8. La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
9. Con determina dirigenziale successiva saranno resi pubblici gli impianti fissi di proprietà della Città Metropolitana di Palermo e/o quelli gestiti.
La Città Metropolitana di Palermo deve rendere noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:

- pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relative alle zone videosorvegliate;
- inserimento di appositi avvisi nella cartellonistica esistente in corrispondenza degli accessi stradali e ferroviari .

La Città Metropolitana di Palermo deve rendere noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici dell'Ente tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'articolo 13, Codice Privacy, ed al provvedimento in



materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

10. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali demandate alla Città Metropolitana di Palermo, già Provincia Regionale di Palermo, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale convertita in legge regionale della Sicilia n. 17 del 01.08.1990, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili alla Città Metropolitana di Palermo.

11. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte del Comando di Polizia Metropolitana, della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri costituisce inoltre strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di Polizia locale, Polizia di Stato e Carabinieri sul territorio della Città metropolitana di Palermo, in stretto raccordo con le altre Forze dell'ordine.

12. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

La Città Metropolitana di Palermo è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza pubblici. A tal fine l'Ente è rappresentato dal Sindaco Metropolitano, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Sindaco metropolitano, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza,

- definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- nomina i responsabili della gestione degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni.

Il dirigente del Corpo di Polizia Metropolitana, o altro soggetto individuato dal Sindaco Metropolitano, è designato quale responsabile della gestione degli impianti di videosorveglianza. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco Metropolitano, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco Metropolitano.

Il dirigente del Corpo di Polizia, o il diverso soggetto individuato dal Sindaco Metropolitano, in qualità di responsabile della gestione degli impianti di videosorveglianza:

- 1.a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- 2.b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza. Il Comandante della Polizia Metropolitana o i diversi soggetti individuati dal Sindaco metropolitano, sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.

I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

Articolo 5

Titolare del trattamento

1. La Città Metropolitana di Palermo nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice.

Articolo 6

Incaricato al trattamento e competenze degli Uffici

1. Il responsabile del servizio designa gli incaricati individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti della polizia locale in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. L'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza è riservato al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57 del Codice di Procedura Penale, mentre l'acquisizione, posizionamento ed operatività degli impianti avvalendosi o di personale dipendente dall'Ente o con ditta esterno.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente Regolamento.

Articolo 7

Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
 - c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.
2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

W

lef

3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza, che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) e d) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile per il tramite il protocollo Generale della Città Metropolitana di Palermo, ed in alternativa mediante lettera raccomandata o posta elettronica (Pec). Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 8

Modalità di raccolta dati e informativa

1. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché di rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, sono posizionati appositi cartelli - informativa minima - collocati prima del raggio di azione delle telecamere o in prossimità delle stesse. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno come riportato nel facsimile dell'allegato n. 1 del provvedimento del garante della privacy n. 1712680 del 08/04/10, riportanti la dicitura "La registrazione è effettuata dalla Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Palermo per fini di prevenzione e repressione degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti".
2. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento.
3. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza.
4. I dati sono raccolti e registrati per le finalità dell'art. 3 del presente Regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.
5. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
6. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria

W

M
Lef

amministrativa ex art.13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.

7. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dal Codice.

8. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.

Articolo 9

Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare e del responsabile a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere effettuata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art.39 comma 2 del Codice sulla privacy.

2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.

3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.

4. E', in ogni caso, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato. La comunicazione dei dati può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento.

Articolo 10

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Articolo 11

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.142 e seguenti del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art. 5 del presente Regolamento.



Articolo 12
Disposizioni finali

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Provinciale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. L'installazione di telecamere per la videosorveglianza ambientale per le finalità di cui all'art.3 del presente Regolamento, nelle aree più soggette al fenomeno di abbandono e non corretto smaltimento dei rifiuti, viene eseguita a sui siti pre individuati dal Comando della Polizia locale, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento stesso.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio della Città Metropolitana ed è pubblicato all'Albo Pretorio online nonché trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

W

Def

M